

Ordinanza n. 33/2011
 protocollo n. 66.562
 del 28.12.2011



COMUNE DI COMO
 SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO E DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

IL SINDACO

Visto l'art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011) con cui è stata modificata la lettera *d-bis* (introdotta dall'art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111) dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248), di modo che il testo della norma *de qua* è ora il seguente:

«1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (omissis)

d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio; (omissis)»;

Visto inoltre l'art. dall'art. 35, comma 7, del citato decreto-legge n. 98/2011 il quale dispone che «Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012»;

Ritenuto conseguentemente necessario adeguare alla norma predetta le disposizioni precedentemente adottate da questo Comune in materia di orari delle attività di commercio al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a prescindere dal fatto che non sia ancora intervenuto l'adeguamento della disciplina regionale della materia, contenuta nella legge regionale n. 6/2010, poiché dal 2 gennaio 2012 la norma statale sopra riportata è comunque cogente, come precisato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n.3644/C del 28/10/2011;

Richiamate in particolare:

- a) l'ordinanza sindacale 28 maggio 2008, n. 24290 di protocollo, con la quale vennero disciplinati gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio;
- b) l'ordinanza sindacale n. 20/2011 del 13 giugno 2011, n. 31723 di protocollo, con la quale venne disciplinato l'orario degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico e dei locali di pubblico intrattenimento, già privata di efficacia dal Consiglio di Stato con ordinanza depositata il 9/11/2011;

Atteso che questa Amministrazione comunale ha provveduto a consultare sull'argomento di cui sopra le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese commerciali, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti del settore, in apposita riunione svoltasi il giorno 7 dicembre 2011, presenti i rappresentanti di UPCTS-Confcommercio, Compagnia delle Opere di Como e Sondrio, Confesercenti, Confindustria Como, CGIL, CISL e UIL i quali hanno preso atto che è obbligo del Comune adeguare le proprie disposizioni alla norma liberalizzatrice sopra riportata entro il giorno 1° gennaio 2012;

ORDINA:

a decorrere dal giorno 2 gennaio 2012 sono disapplicate le disposizioni contenute nelle ordinanze sindacali 28 maggio 2008, n. 24290 di protocollo e n. 20/2011 del 13 giugno 2011, n. 31723 di protocollo, sopra citate, salvo per quanto concerne l'obbligo, direttamente discendente dalle norme di legge vigenti in materia, di rendere noto al pubblico con appositi cartelli e comunicare al Comune, ove prescritto, l'orario di apertura e chiusura effettuato (articoli 103, comma 16, e 108, comma 2, della legge regionale n. 6/2010, rispettivamente per gli esercizi di commercio al dettaglio e per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande).

Como, 28 dicembre 2011



IL SINDACO
 dott. Stefano Bruni